

Art. 14

(Funzioni dell' ente gestore)

L' ente gestore, determinato ai sensi del precedente articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell' asilo - nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno - infantili, nell' ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps. A tal fine provvede, in particolare:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) a garantire l' assistenza sanitaria, psico - pedagogica e la vigilanza igienico - sanitaria, tramite i relativi servizi dell' unità sanitaria locale;